



Comune di Aquara

www.comune.aquara.sa.it

Via Garibaldi, 5 84020 Aquara (SA) - Tel 0828 962003

protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it - info@comune.aquara.sa.it

n. [32] Reg.

[Prot. 2735 del 27/07/2020]

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti misti composti da: *materiali edili di risulta (mattoni, tavole, ecc.) per un quantitativo stimato di 1,5 metri cubi* - art.192 comma 1-3 e 255 comma 1 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 in località "Piano Maiuri", catastalmente individuata al Foglio n° 3 Particelle n° 316 e 320, su area di proprietà del Sig. CAPO Tolmino.

IL SINDACO

Premesso

-**che** l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

-**che** il D.Lgs.n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-**che**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

-**che**, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "*chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";

-**che** l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "*chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art. 192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3*".

-**che** in data 26.06.2020 i Militari della Regione Carabinieri Forestale Campania, Stazione di Sicignano degli Alburni, riscontravano:

un terreno, censito al NCT al foglio n. 3 particelle n. 316 e 320 interessato da abbandono di rifiuti misti composti da: materiali edili di risulta (mattoni, tavole, ecc.) per un quantitativo stimato di 1,5 metri cubi.

CONSIDERATO

-**che**, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di abbandono dei rifiuti, deve provvedere:

- ✓ alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.l;
- ✓ ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta - Titolo V art.239 co. 2 e art.242.

-**che** l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- ✓ il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- ✓ l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

-**che** il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

-**che** qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella: nota della Regione Carabinieri Forestale Campania sopra menzionata.

PRESO ATTO

-**che** alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

-**che** ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti;

-**che**, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

RITENUTO

-necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

-configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art. 7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

RICHIAMATI

-il D.Lgs. 267/2000

-gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

Al Sig. CAPO Tolmino, nato ad Aquara (SA) il 18.08.1956 ed ivi residente in Via Giordano Bruno n.22, in qualità di proprietario nell'area, sita in Aquara (SA), censita nel Catasto al foglio n°3 particelle nn°316e320:

-di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

-di ripristinare lo stato dei luoghi;

-di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno al soggetto responsabile ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal Part.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

al Responsabile dell'Area Vigilanza, l'adozione dei provvedimenti di competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata al Sig. CAPO Tolmino, nato ad Aquara (SA) il 18.08.1956 ed ivi residente in Via Giordano Bruno n.22, in qualità di proprietario nell'area, sita in Aquara (SA), censita nel Catasto al foglio n°3 particelle n° 316 e 320.

DISPONE INFINE

-che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- ✓ -Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Sicignano degli Alburni, per i provvedimenti di competenza;
- ✓ -Comando della Stazione dei Carabinieri di Aquara;
- ✓ -Comando della Polizia Municipale del Comune di Aquara;

[DATA PUBBLICAZIONE: 30/07/2020 N.REG.191]

- ✓ -Resp. dell'Ufficio dell'Area Tecnica Urbanistica, Assetto del territorio ed Ambiente del Comune di Aquara (SA);
- ✓ Segretario Comunale;

che copia del presente Provvedimento venga:

- ✓ -pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- ✓ -pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Residenza Municipale 27/07/2020